



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Approvato con delibera di C.C. n. 17 del 31.03.2003

Modificato con delibera di C.C. n. 43 del 04.11.2003

Modificato con delibera di C.C. n.31 del 21/12/2004

Modificato con delibera di C.C. n. 10 del 06/04/2005

INDICE

CAPO I - NORME GENERALI

articolo 1 - Oggetto del Regolamento

articolo 2 - Gestione del servizio

articolo 3 - Funzionario Responsabile

articolo 4 - Oggetto della tassa

articolo 5 - Soggetto attivo e passivo

CAPO II - NORME E PROCEDURE COMUNI A TUTTE LE OCCUPAZIONI

articolo 6 - Domanda di concessione

articolo 7 - Rimborso di spese

articolo 8 - Deposito cauzionale

articolo 9 - Autorizzazione

articolo 10 - Disciplinare

articolo 11 - Autorizzazione di altri uffici comunali o di altri enti

articolo 12 - Revoca della concessione

articolo 13 - Decadenza delle concessioni

articolo 14 - Sospensione delle concessioni e delle autorizzazioni

articolo 15 - Norme per la esecuzione dei lavori

articolo 16 - Occupazioni abusive

articolo 17 - Passi carrabili - Accessi

CAPO III - DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

articolo 18 - Denuncia e versamento della tassa

articolo 19 - Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa

CAPO IV - TARIFFE ED ESENZIONI

articolo 20 - Tariffe

articolo 21 - Suddivisione del territorio comunale

articolo 22 - Distributori di carburante e di tabacchi

articolo 23 - Esenzioni

CAPO V - CONTENZIOSO, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

articolo 24 - Contenzioso

articolo 25 - Sanzioni

articolo 26 - Rinvio ad altre disposizioni

articolo 27 - Entrata in vigore

CAPO I - NORME GENERALI

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1) Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, così previsto dall'articolo 4, comma 1 dello stesso, nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni.

ARTICOLO 2 - GESTIONE DEL SERVIZIO

- 1) Il servizio di accertamento e di riscossione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche potrà essere gestito in forma diretta o in concessione ad apposita ditta specializzata.
- 2) Il Consiglio Comunale con apposita deliberazione determinerà la forma di gestione ritenuta più opportuna.

ARTICOLO 3 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1) Al Funzionario Responsabile della tassa, nominato ai sensi dell'articolo 54 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, sono conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa; il predetto Funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli coattivi, attua le procedure ingiuntive e dispone i rimborsi.

ARTICOLO 4 - OGGETTO DELLA TASSA

- 1) Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze, e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
- 2) Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico di cui al comma 1 con esclusione dei balconi, delle verande, dei bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
- 3) La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
- 4) Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio statale.

ARTICOLO 5 - SOGGETTO ATTIVO E PASSIVO

1) La tassa è dovuta al Comune dal titolare di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio.

CAPO II - NORME E PROCEDURE COMUNI A TUTTE LE OCCUPAZIONI

ARTICOLO 6 - DOMANDA DI CONCESSIONE

- 1) La domanda di concessione dovrà essere corredata da tutta la documentazione (disegni, fotografie, ecc.) che l'Ufficio Polizia Municipale, sentito il parere dell'Ufficio Tecnico Urbanistica, riterrà necessaria per l'istruttoria della pratica.
- 2) Ogni richiesta di occupazione deve essere giustificata da uno scopo, come l'esercizio di una industria, di commercio, di arte o professione, o per ragioni edilizie, di agricoltura, di impianti di giostre, di spettacolo o di intrattenimenti pubblici e simili.
- 3) Ai proprietari dei negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse con preferenza sugli altri richiedenti.
- 4) Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone la concessione è fatta, sempre secondo tariffa, al primo richiedente; nel caso di richieste contemporanee decide la sorte.

ARTICOLO 7 - RIMBORSO DI SPESE

- 1) Alla richiesta di concessione di cui al precedente articolo 6 dovrà essere allegata la quietanza di versamento delle spese occorrenti per la predisposizione della pratica, il cui ammontare è determinato dal competente Responsabile del Servizio con proprio atto.

ARTICOLO 8 - DEPOSITO CAUZIONALE

- 1) Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in ripristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni al demanio comunale o a terzi o in particolari circostanze che lo giustifichino, il Responsabile del competente Ufficio potrà prescrivere il versamento di un deposito cauzionale adeguato a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento.

ARTICOLO 9 - AUTORIZZAZIONE

- 1) L'occupazione di spazi ed aree pubbliche non potrà aver luogo se non dietro autorizzazione dell'Ufficio Polizia Municipale, sentito il parere dell'Ufficio Tecnico Urbanistica, il quale determinerà, in apposito disciplinare, nel contesto dell'autorizzazione o in allegato ad essa, le condizioni, le modalità, la durata della concessione, il termine entro cui dovrà procedersi alla occupazione ed alla costruzione degli impianti e manufatti, nonché ogni altra norma che l'Utente è tenuto ad osservare.
- 2) Se ritenuto opportuno, il competente Ufficio potrà subordinare la concessione alla stipulazione di apposito disciplinare.
- 3) Per le occupazioni di marciapiedi, piazze e vie pubbliche, anche di breve durata, sentita la Commissione Edilizia, saranno tenute in particolare conto le esigenze della circolazione e dell'estetica.

ARTICOLO 10 - DISCIPLINARE

1) Il disciplinare di cui al precedente articolo 9 dovrà prevedere di:

- limitare l'occupazione alla spazio assegnato;
- non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza;
- custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnato, facendone uso con la dovuta cautela e diligenza, seguendo le norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o imposte dalla Amministrazione;
- curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
- evitare intralci o danni al transito dei veicolo, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;
- eseguire tutti i lavori necessari per porre in ripristino, al termine della concessione, il bene occupato;
- versare all'epoca stabilita la relativa tassa;
- risarcire il Comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite in concessione, dovessero sostenere per l'esecuzione dei lavori;
- disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti ed in caso di necessità prendere gli opportuni accordi con l'Amministrazione o con i terzi per ogni modifica alle opere già in atto, che in ogni caso fanno carico al Concessionario stesso. Riconoscendosi impossibile la coesistenza delle nuove opere con quelle già in atto, la nuova concessione si deve intendere come non avvenuta, ove l'Amministrazione, nel pubblico interesse, non possa addivenire alla revoca delle concessioni precedenti;
- osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari e tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di concessione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione e risarcendo il Comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto della concessione.

2) Il disciplinare di concessione deve essere tenuto dall'Utente sempre a disposizione degli agenti comunali incaricati di sopralluoghi e controlli.

ARTICOLO 11 - AUTORIZZAZIONE DI ALTRI UFFICI COMUNALI O DI ALTRI ENTI - DIRITTI DI TERZI

1) L'autorizzazione comunale all'occupazione di spazi ed aree pubbliche non implica da sola che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione alla concessione, dovendo egli procurarsi, sempre a sua cura e sotto la propria responsabilità, tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte da norme particolari.

2) L'autorizzazione comunale si intenderà sempre rilasciata fatti salvi ed impregiudicabili i diritti dei terzi, verso i quali risponderà unicamente l'utente.

ARTICOLO 12 - REVOCA DELLA CONCESSIONE

- 1) Nel caso in cui, per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua primitiva destinazione, ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni, il Comunale ha la facoltà di revocare la concessione, senza penalità.
- 2) Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.
- 3) La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo.
- 4) La revoca è disposta dal Sindaco con apposita ordinanza di sgombero e di riduzione in ripristino del bene occupato, preceduta, se del caso, da una perizia tecnica.
- 5) Nell'ordinanza di revoca è assegnato al Concessionario un congruo termine per la esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio con rivalsa della spesa sull'inadempiente, da prelevarsi, eventualmente, dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione.
- 6) Il provvedimento di revoca è notificato a mezzo del Messo Comunale.
- 7) Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi o per la soddisfazione di altri bisogni è insindacabile da parte del Concessionario e per effetto di esso il medesimo è obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al Comune ed ai terzi.

ARTICOLO 13 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE

- 1) Il Concessionario incorre nella decadenza nel caso in cui non adempia alle condizioni imposte nell'atto di concessione o alle norme stabilite dalle vigenti disposizioni di legge o dal presente regolamento.
- 2) Il Concessionario incorre nella decadenza anche nei seguenti casi:
 - allorché non si sia avvalso, nei sei mesi dalla definizione delle formalità d'ufficio, della concessione accordatagli;
 - qualora avvenga il passaggio, nei modi e nelle forme di legge, del bene concesso al demanio o patrimonio dello Stato, della Provincia o della Regione, determinandosi una situazione tale da non poter consentire la concessione da parte del Comune.
- 3) Per la decadenza sarà seguita la procedura prevista dal precedente articolo 12.

ARTICOLO 14 - SOSPENSIONE DELLE CONCESSIONI E DELLE AUTORIZZAZIONI

- 1) E' facoltà del Comune, in occasioni straordinarie, per ragioni di pubblica utilità o di ordine pubblico, prescrivere lo sgombero delle aree concesse in posteggio, senza diritto d'indennizzo alcuno ai Concessionari. Nel caso in cui il disposto sgombero assuma carattere permanente, si rende applicabile il disposto del comma 3 del precedente articolo 12.
- 2) Gli occupanti sono obbligati ad ottemperare all'ordine emanato senza possibilità di sollevare eccezioni od opposizioni di sorta.
- 3) Parimenti, è precluso al Concessionario la possibilità di richiedere indennizzi per qualsiasi ordine o provvedimento che il Comune disponga in applicazione del presente regolamento.

4) L'autorizzazione all'esercizio della attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio nell'ambito dei mercati svolti in questo Comune è sospesa nel caso in cui l'Operatore Commerciale non provveda, nei termini stabiliti, al pagamento della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche richiesta, fino alla regolarizzazione dell'inadempimento. Analogamente, sarà sospesa l'autorizzazione all'esercizio della attività di vendita mediante utilizzo di un posteggio nell'ambito dei mercati svolti in questo Comune agli Operatori Commerciali che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento non abbiano provveduto a regolarizzare il pagamento della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche per le annualità precedenti il 2003 e per i quali non risultino concluse le procedure di riscossione coattiva attivate.

ARTICOLO 15 - NORME PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI

1) Durante l'esecuzione dei lavori, il Concessionario, oltre alle norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle vigenti leggi e regolamenti, dagli usi e consuetudini locali, deve osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli possono essere imposte all'atto della concessione:

- non arrecare disturbo o molestia sull'area pubblica ad altri Concessionari o intralci alla circolazione;
- evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dai competenti organi del Comune o da altre autorità;
- evitare scarichi di acque sull'area pubblica o, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal Comune o da altre autorità;
- evitare l'uso di mine o di altri mezzi che possano cagionare spaventi o pericoli e danni alle persone ed alle cose del Comune o di terzi;
- collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre i mezzi necessari per evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità in quanto ricadenti interamente sul Concessionario.

2) L'atto di concessione obbliga il Concessionario a non abusare dei beni concessi eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previsti nell'atto stesso.

3) E' vietato al Concessionario di arrecare qualsiasi danno al suolo, di infiggervi pali, chiodi o punte o smuovere in qualsiasi modo il selciato o pavimento, salvo i casi in cui, per evidenti necessità, ne abbia ottenuto la preventiva autorizzazione e fermo l'obbligo di riportare tutto in ripristino a lavoro ultimato, sì da rispettare in pieno l'igiene, l'estetica ed il decoro cittadino.

ARTICOLO 16 - OCCUPAZIONI ABUSIVE

1) Le occupazioni effettuate senza la prescritta autorizzazione o revocate o venute a scadere e non rinnovate, sono considerate abusive e passibili delle sanzioni penali e civili secondo le norme in vigore, in aggiunta al pagamento della tassa dovuta.

2) Per la loro cessazione il Comune ha facoltà, in base all'articolo 823 del Codice Civile, di procedere in via amministrativa oppure di avvalersi dei mezzi ordinari di difesa della proprietà e del possesso regolati dal Codice Civile.

ARTICOLO 17 - PASSI CARRABILI ED ACCESSI

- 1) Ai sensi dell'articolo 3, comma 63, della Legge 28 dicembre 1995, n. 549, si esentano dalla applicazione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, con effetto retroattivo decorrente dall'entrata in vigore dell'articolo 44, commi dal n. 4 al numero 11, del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, i passi e gli accessi carrabili insistenti su strade e piazze comunali.
- 2) Il Consiglio Comunale, con propria deliberazione, potrà ripristinare l'assoggettamento alla tassa oggetto del presente regolamento dei passi carrabili disciplinandone l'applicazione in base alle conseguenti necessità.
- 3) Nel caso in cui il proprietario presenti espressa richiesta di vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante al proprio accesso o passo carrabile, l'Ufficio di Polizia Municipale provvederà, tenuto conto delle esigenze di viabilità, ad autorizzare il divieto mediante il rilascio di apposito cartello segnaletico previo rimborso delle spese sostenute per l'istruttoria della pratica ed il rilascio del relativo segnale.
- 4) Il divieto di utilizzazione dell'area antistante all'accesso o al passo carrabile autorizzato non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario del medesimo.
- 5) La tassa dovuta in seguito al divieto di utilizzazione dell'area antistante all'accesso o al passo carrabile sarà determinata in base ai seguenti criteri:
 - la superficie antistante è determinata moltiplicando la larghezza del passo o dell'accesso carrabile per una profondità convenzionale di metri lineari 1 (uno);
 - la tariffa applicata è quella prevista per i passi carrabili senza alcuna riduzione;
 - trattandosi di tassa annuale, l'importo dovuto non è frazionabile in dodicesimi.

CAPO III - DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

ARTICOLO 18 - DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

1) Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti di cui al precedente articolo 5 devono presentare al Comune apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di Concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

La denuncia deve contenere gli elementi identificativi del Contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa da corrispondere, l'importo complessivamente dovuto.

Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione.

L'attestato di versamento deve essere allegato alla denuncia.

2) L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verifichino variazioni nella occupazione determinanti un variazione nell'ammontare del tributo.

In mancanza di variazione della occupazione, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.

3) Per le occupazioni di suolo e soprassuolo, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.

Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia, anche cumulativa ed il relativo versamento devono essere effettuati entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'evento.

4) Il pagamento della tassa deve essere effettuato con le modalità previste dal vigente Regolamento generale per la gestione delle entrate comunali.

5) Per le occupazioni temporanee l'obbligo di denuncia è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi non oltre il termine indicato nella relativa autorizzazione.

ARTICOLO 19 - ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA

1) L'Ufficio Comunale controlla le denunce presentate, verifica i pagamenti effettuati e sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione degli eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al Contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata dal Comune ed accettata dal Contribuente, è effettuata dal Contribuente entro il termine indicato nella relativa comunicazione con le modalità previste dal precedente comma 4 dell'articolo 18.

2) L'Ufficio Comunale provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero, all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato con indicazione della tassa, delle sanzioni e degli interessi applicati, il termine di pagamento e le procedure di impugnazione.

3) Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al Contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è

stata presentata o a quello in cui la denuncia sarebbe dovuta essere presentata.

4) Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ogni annualità.

5) La riscossione coattiva della tassa si effettua con le modalità previste dall'articolo 68 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, in unica soluzione. Si applica l'articolo 2752 del Codice Civile.

6) I Contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero, da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro novanta giorni.

CAPO IV - TARIFFE ED ESENZIONI

ARTICOLO 20 - TARIFFE

1) Per ogni tipo di occupazione di spazi ed aree pubbliche è dovuta, al Comune, una tassa determinata in base alle tariffe deliberate a norma del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, con le maggiorazioni e le riduzioni previste dal medesimo decreto legislativo.

ARTICOLO 21 - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

1) Ai fini della graduazione della tassa a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione di strade, spazi o altre aree pubbliche, si provvederà con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, sentita la Commissione Edilizia, a classificare in categorie il territorio comunale.

ARTICOLO 22 - DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E DI TABACCHI

1) Il territorio comunale, ai fini dell'applicazione della tassa sui distributori di carburante e sugli apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi, sarà suddiviso in zone con apposita deliberazione consiliare.

ARTICOLO 23 - ESENZIONI

1) Sono esenti dalla tassa:

- le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro consorzi, da Enti Religiosi per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, dagli Enti Pubblici di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c) del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- le tabelle indicative delle stazioni, delle fermate, e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni pubblicitarie, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di Polizia Locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci;
- le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- le occupazioni di aree cimiteriali;
- gli accessi carrabili destinati a portatori di handicap.

2) L'esenzione sarà concessa su richiesta scritta degli interessati.

CAPO V - CONTENZIOSO, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 24 - CONTENZIOSO

1) Contro l'avviso di accertamento o di liquidazione, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 25 - SANZIONI

1) Si applicano, in quanto compatibili, a tutte le violazioni al presente regolamento le disposizioni di cui ai decreti Legislativi nn. 471, 472, 473 del 18 dicembre 1997 e n. 203 del 5 giugno 1998, nonché del vigente Regolamento generale per la gestione delle entrate comunali.

ARTICOLO 26 - RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

1) Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel Capo II del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

ARTICOLO 27 - ENTRATA IN VIGORE

1) Il presente Regolamento entra in vigore il 1[^] gennaio 1994.